

# COMUNE DI CERTALDO

# Città Metropolitana di Firenze

# **SINDACO**

# **ORDINANZA**

## N. 24 DEL 05/07/2019

Oggetto: MERCANTIA 2019 – MISURE A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA E DELLA VIVIBILITÀ URBANA IN MATERIA DI ORARIO DI APERTURA SERALE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DEGLI ESERCIZI DI VICINATO E DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE E MODALITÀ DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI MERCANTIA – 10-14 LUGLIO 2019 – CERTALDO

### IL SINDACO

**Preso atto** che dal 10 al 14 luglio 2019 si svolgerà in questo Capoluogo la tradizionale festa di "MERCANTIA ".

**Visto** il Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su area pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.124 del 31.10.00;

**Visto** che tale manifestazione richiama un notevole numero di visitatori, si ravvisa l'opportunità, ai fini della tutela dell'ambiente urbano e della sicurezza pubblica di limitare l'orario di attività agli Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli Esercizi di vicinato e alle attività commerciali su aree pubbliche ricadenti su tutto il territorio del Capoluogo, in occasione di Mercantia 2019, secondo l'orario di chiusura della manifestazione;

Visti gli artt. 80 e 81 della Legge Regionale 7 febbraio 2008 n. 28 e smi "Codice del Commercio";

**Visto** l'art. 31 comma 2 del D.L. 06/12/2011 n. 201 e s.m.i. che prevede la possibilità di poter limitare le attività commerciali e si somministrazione di alimenti e bevande solo per motivi connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

**Visto** l'art. 3 comma 1 del D.L. 04/07/2006 n. 223 e s.m.i. con il quale, ai fini della tutela della concorrenza, le attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i limiti negli orari di apertura e chiusura;

Considerata pertanto necessaria una particolare attenzione nella tutela della sicurezza urbana;

**Ritenuto** che, per la sicurezza delle persone, non sia opportuna la somministrazione/vendita di bevande in bottiglie di vetro, lattine, brick, tetrapack ecc.;

**Ritenuto** inoltre che nelle attività di somministrazione e vendita non sia opportuno l'uso di bicchieri e contenitori in plastica non biodegradabile, al fine di ridurre il volume dei rifiuti prodotti e per non dare un'immagine troppo contrastante con il carattere della manifestazione;

Considerata l'esperienza accumulata nelle passate edizioni;

**Preso atto** della preventiva comunicazione al prefetto della presente ordinanza ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del T.U.O.E.L.;

## Ritenuto pertanto opportuno che:

- a) agli esercizi posti in Certaldo Alto sia vietata la somministrazione di bevande alcoliche superiore ai 21 gradi per il periodo della manifestazione dal 10 luglio 2019 fino alle ore 6,00 del 15 luglio p.v.;
  - **b)** gli esercizi, posti sul restante territorio Comunale, sia su area pubblica che privata, sospendano la somministrazione di **bevande alcoliche superiore ai 21 gradi** dalle ore 18,00 fino alle ore 6,00 del giorno successivo;
- 2) gli esercizi posti su tutto il territorio Comunale (Certaldo Alto e Basso), sia su area pubblica che privata, sospendano la somministrazione delle bevande alcoliche fino a 21 gradi dalle ore 24,00 fino alle ore 6,00 del giorno successivo;
- 3) agli esercizi di somministrazione/vendita di alimenti e bevande, ivi compresi quelli su area pubblica situati sul territorio del Capoluogo, sia fatto divieto di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e analcoliche in contenitori di vetro, plastica, lattine, brick, tetrapack ecc. ad eccezione dell'acqua minerale in bottiglie di plastica da ½ litro per il periodo della manifestazione dalle ore 18,00 alle ore 6,00 del giorno successivo;
- 4) **agli esercizi** di somministrazione di alimenti e bevande individuati per la somministrazione riservata agli *artisti e al personale impegnato nella manifestazione,* sia consentita la somministrazione di bevande alcoliche fino a 21 gradi, purché la medesima avvenga a locale chiuso al pubblico;

**Visto** l' art. 54 del T.U.O.E.L. 267/2000; **Visto** l'art. 54 della Legge 120/2010;

#### **ORDINA**

# per il periodo della manifestazione dal 10 luglio e fino alle ore 6,00 del 15 luglio 2019

- 1. a) agli esercizi posti in Certaldo Alto è fatto divieto di somministrare bevande alcoliche superiori a 21 gradi;
- **b)** che gli esercizi posti sul restante territorio Comunale, sia su area pubblica che privata, sospendano la somministrazione di bevande alcoliche superiori a 21 gradi dalle ore 18,00 fino alle ore 6,00 del giorno successivo;
- 2. che gli esercizi, posti su tutto il territorio Comunale (Certaldo Alto e Basso), sia su area pubblica che privata, sospendano la somministrazione delle bevande alcoliche fino a 21 gradi dalle ore 24,00 fino alle ore 6,00 del giorno successivo;
- 3. agli esercizi di somministrazione/vendita di alimenti e bevande, ivi compresi quelli su area pubblica è fatto divieto di **vendere per asporto** bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e analcoliche in contenitori di vetro, plastica non biodegradabile, lattine, brick, tetrapack ecc. ad eccezione dell'acqua minerale in bottiglie di plastica da ½ litro, per il periodo della manifestazione dalle ore 18,00 alle 6,00 del giorno successivo in Certaldo Basso e dall'orario di apertura della biglietteria in Certaldo Alto;
- 4. agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati per la somministrazione riservata agli artisti e al personale impegnato nella manifestazione, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche fino a 21 gradi, purché la medesima avvenga a locale chiuso al pubblico;

## **DISPONE**

per i motivi in narrativa esposti, che in occasione di MERCANTIA 2019:

- gli esercizi di somministrazione e alimenti e bevande, gli esercizi di Commercio al dettaglio di Vicinato e le attività commerciali su aree pubbliche ricadenti su tutto il territorio del Capoluogo, a limitare la propria attività di vendita per tutta la durata della manifestazione, osservando il seguente orario di chiusura:

•	mercoledì 10 luglio	ore 1,30 (di giovedì 11 luglio 2019)
•	giovedì 11 luglio	ore 1,30 (di venerdì 12luglio 2019)
•	venerdì 12 luglio	ore 2,00 (di sabato 13 luglio 2019)
•	sabato 13 luglio	ore 2,00 (di domenica 14 luglio 2019)
•	domenica 14 luglio	ore 2,00 (di lunedì 15 luglio 2019)

## **DISPONE ALTRESÌ**

è fatto divieto altresì di riempire e vendere bottiglie o contenitori di vetro, plastica, metallo o altro materiale con bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

è fatto divieto di utilizzare bicchieri e contenitori di alimenti in plastica non biodegradabile, nei luoghi di svolgimento della manifestazione;

è consentita la vendita e l'offerta ai visitatori di cocomero e melone, solo se sottoposti a preventiva sbucciatura, per motivi di ordine pubblico e di raccolta rifiuti.

### **ORDINA ALTRESÌ**

Ai partecipanti alla manifestazione Mercantia **è fatto divieto** di introdurre in Certaldo Alto contenitori di vetro, plastica, lattine, brick, tetrapack ecc. ad eccezione dell'acqua minerale in bottiglie di plastica da ½ litro;

è inoltre è **vietata** l'introduzione in Certaldo Alto di alcolici contenuti in qualsiasi contenitore **RICORDA** 

Che nel periodo dal 10 al 14 luglio in occasione di Mercantia 2019 su tutto il territorio del Capoluogo potranno esercitare vendita su aree pubbliche e mestieri girovaghi o ambulanti solo coloro che sono stati autorizzati dall'Amministrazione Comunale per detta Manifestazione;

#### **COMUNICA**

Che fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui ai punti A. e B. della presente ordinanza è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario pari ad euro 500

In caso di reiterata violazione del presente provvedimento sarà disposta la sospensione dell'attività dei soggetti indicati ai punti A. e B., con la chiusura dell'esercizio dal giorno successivo.

Il Comando della Polizia Municipale e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati del controllo di quanto prescritto con la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 241/1990, che contro il presente atto è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell'atto medesimo.

Certaldo, li 05/07/2019

Cucini Giacomo / Arubapec S.p.a.